

DCO 45/10

SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE
INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI BILANCIAMENTO SEMPLIFICATO
BASATO SU MECCANISMI DI MERCATO

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

2 dicembre 2010

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di regolazione del servizio di bilanciamento del gas naturale che prevedono, in linea con quanto rappresentato nel precedente documento della consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10, un primo intervento con l'introduzione di un sistema di bilanciamento semplificato basato su meccanismi di mercato.

Il presente documento individua, altresì, le modifiche della regolazione dei servizi di trasporto e stoccaggio del gas naturale funzionali all'introduzione del sistema di bilanciamento.

Il documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la completezza, la coerenza e l'adeguatezza delle misure proposte e di rappresentare le eventuali criticità che dovessero rilevare nell'adozione delle misure.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 26 gennaio 2010. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire agli indirizzi sotto riportati tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità dispacciamento trasmissione trasporto e stoccaggi**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

Indice

1	Introduzione	5
1.1	<i>I principali elementi emersi dalla consultazione di cui al DCO 25/10 in relazione alle previsioni connesse all'introduzione di un bilanciamento basato su meccanismi di mercato</i>	5
2	Soggetti coinvolti e visione d'insieme dell'SBSM	6
2.1	<i>Ambito dell'intervento dell'Autorità in materia di mercato di bilanciamento</i>	6
2.2	<i>I soggetti coinvolti: delimitazione delle responsabilità</i>	8
2.2.1	<i>Impresa maggiore di trasporto</i>	8
2.2.2	<i>Impresa di stoccaggio</i>	9
2.2.3	<i>Gestore dei Mercati Energetici</i>	10
2.2.4	<i>Utente del bilanciamento</i>	12
2.2.5	<i>Utente abilitato</i>	13
2.3	<i>Visione d'insieme del SBSM</i>	13
3	Modifiche alla disciplina del trasporto e del bilanciamento gas	16
3.1	<i>Modalità di determinazione e di comunicazione dello sbilanciamento complessivo del sistema</i>	18
3.2	<i>Determinazione del termine di disequilibrio nell'equazione di bilancio dell'utente</i>	19
3.3	<i>Contenuto e termini delle comunicazioni al GME del termine di disequilibrio di competenza di ciascun utente del bilanciamento</i>	19
3.4	<i>Introduzione della riprogrammazione di immissioni e prelievi</i>	20
3.5	<i>Obblighi informativi a beneficio degli utenti</i>	21
3.6	<i>Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi</i>	22
4	Orientamenti in materia di gestione dei rischi connessi all'esposizione del sistema nei confronti dell'utente	23
4.1	<i>Determinazione dell'EPS_u</i>	24
4.2	<i>Determinazione dell'EPS_u massima ammissibile</i>	25
4.3	<i>Azioni adottate dal responsabile del bilanciamento nel caso in cui l'ESP_u superi il livello massimo ammissibile</i>	26
5	Modifiche alla disciplina dello stoccaggio	27
5.1	<i>Introduzione della riprogrammazione degli stoccaggi e disciplina della gestione delle capacità interrompibili</i>	27

6	Organizzazione della sessione di bilanciamento.....	29
6.1	<i>Modalità di presentazione delle offerte.....</i>	<i>29</i>
6.2	<i>Modalità di determinazione delle offerte accettate e di determinazione del prezzo di sbilanciamento.....</i>	<i>30</i>
6.3	<i>Gli obblighi informativi e di trasparenza in capo al GME.....</i>	<i>31</i>
7	Obblighi di coordinamento fra operatori di sistema.....	31
8	Interventi propedeutici all'evoluzione del sistema di bilanciamento.....	31

1 Introduzione

1. Nel documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10 (di seguito: DCO 25/10) l’Autorità, sviluppando le prime riflessioni svolte nel documento 18 aprile 2008, DCO 10/08 (di seguito: DCO 10/08), ha delineato le linee di evoluzione della regolazione dei servizi di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale ritenute funzionali allo sviluppo del mercato del gas naturale e coerenti con le previsioni della normativa comunitaria contenuta nel c.d. terzo pacchetto energia e della legge 4 giugno 2010, n. 96. Il DCO 25/10 prevedeva che ciascuno degli aspetti in esso trattati sarebbe stato oggetto di ulteriori successive consultazioni al fine di valutarne gli aspetti implementativi più di dettaglio.
 2. Il presente documento, anche alla luce dei contributi ricevuti dai soggetti interessati e delle recenti evoluzioni normative, si propone di approfondire il tema del servizio di bilanciamento del gas naturale e della introduzione di un sistema di bilanciamento basato su meccanismi di mercato.
 3. Successivamente alla diffusione del DCO 25/10 è stato adottato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, (di seguito: Decreto n. 130/10) recante “misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali”.
 4. Ai fini del presente documento rilevano in particolare le specifiche disposizioni del Decreto n. 130/10 a favore della flessibilità dell’offerta nel mercato del gas naturale, che, all’articolo 11, attribuiscono all’Autorità il compito di definire entro il 28 febbraio 2011 la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, in maniera tale che essa sia applicata a partire dall’1 aprile 2011.
- 1.1 I principali elementi emersi dalla consultazione di cui al DCO 25/10 in relazione alle previsioni connesse all’introduzione di un bilanciamento basato su meccanismi di mercato*
5. La consultazione relativa al DCO 25/10 ha registrato un’ampia e significativa partecipazione da parte dei soggetti interessati. In questa sede ci si limita a sintetizzare i principali elementi emersi dalla consultazione in relazione all’introduzione di un sistema di bilanciamento basato su meccanismi di mercato.
 6. Giova osservare che i principali orientamenti espressi nel DCO 25/10 in tema di bilanciamento hanno riscontrato generale apprezzamento ed ampia condivisione. Nell’ambito del presente documento di consultazione essi verranno assunti come scelte di partenza delle quali verranno illustrate, con maggiore grado di dettaglio, le possibili scelte applicative e le modifiche all’attuale regolazione funzionali alla loro implementazione.
 7. Gli elementi che verranno di seguito assunti come base di partenza sono:
 - a) l’introduzione di un mercato del bilanciamento basato su criteri di merito economico, prospettiva sulla quale si è registrata un’ampia condivisione dei soggetti consultati che ritengono l’impostazione dell’Autorità conforme alle esigenze di concorrenzialità e flessibilità del sistema gas e coerente con il quadro legislativo nazionale e comunitario;
 - b) il mantenimento del giorno gas come periodo di riferimento per il bilanciamento;

- c) la definizione di un'unica zona di bilanciamento (un punto virtuale unico nel sistema di trasporto nazionale come punto rilevante per il bilanciamento);
 - d) la responsabilità del bilanciamento del sistema in capo all'impresa maggiore di trasporto;
 - e) l'assegnazione al Gestore dei Mercati Energetici di alcune attività nell'ambito del mercato di bilanciamento;
 - f) l'avvio graduale e semplificato del sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato.
8. Riguardo il ruolo del Gestore dei Mercati Energetici, le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione esprimono apprezzamento a favore di un suo coinvolgimento nella gestione delle attività di regolazione delle partite economiche e del ruolo di controparte centrale del mercato del bilanciamento, in ragione della sua terzietà riguardo agli interessi economici e commerciali della generalità degli utenti del sistema.
9. Risulta anche ampiamente condivisa la modalità prospettata nel DCO 25/10 per l'introduzione graduale di un sistema di bilanciamento di mercato secondo un primo passo che: (a) non modifichi le modalità attuali per il dispacciamento fisico del sistema, incentrate sull'utilizzo dello stoccaggio gestito dall'impresa maggiore di stoccaggio, e (b) preveda una partecipazione al mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento limitata alle offerte corrispondenti alla disponibilità ad aumentare/ridurre le immissioni o i prelievi dai siti di stoccaggio della predetta impresa. Tale modello semplificato consentirebbe, tra l'altro, di implementare il sistema rispettando le tempistiche sfidanti richieste dal Decreto n. 130/10.
10. Il sistema di bilanciamento semplificato basato su criteri di mercato (di seguito: SBSM) delineato nel DCO 25/10 prevede l'introduzione di una sessione di mercato di bilanciamento giornaliera nella quale siano determinati, per ciascun giorno gas, i quantitativi di gas naturale acquistati o venduti dal responsabile di bilanciamento e dagli utenti ed i rispettivi corrispettivi. Esso inoltre è caratterizzato dalla determinazione:
- a) dello sbilanciamento complessivo del sistema, come differenza tra i programmi bilanciati di immissione e prelievo dagli stoccaggi inseriti dagli utenti e le immissioni o i prelievi effettivi dagli stoccaggi misurati;
 - b) delle offerte accettate sulla base dell'ordine di merito economico delle medesime offerte, fino a concorrenza dello sbilanciamento complesso del sistema;
 - c) del prezzo di sbilanciamento pari al prezzo corrispondente all'ultima offerta accettata;
 - d) delle immissioni o dei prelievi in/da stoccaggio di ciascun utente del bilanciamento, pari alla somma delle quantità programmate e di quelle accettate nel mercato del bilanciamento.

2 Soggetti coinvolti e visione d'insieme dell'SBSM

2.1 Ambito dell'intervento dell'Autorità in materia di mercato di bilanciamento

11. Al fine di introdurre un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato e su corrispettivi che riflettano il costo per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a coprire le posizioni sbilanciate, il DCO 25/10 evidenzia la necessità di superare l'attuale disciplina relativa:

- sia al “trattamento” delle situazioni di sbilancio: a fronte di tali situazioni, l’attuale sistema delle c.d. equazioni di bilancio prevede un “automatico” ricorso da parte dell’utente alle risorse di stoccaggio (proprie o del sistema);
 - sia alle modalità con cui sono rese disponibili le risorse per il bilanciamento: tale disponibilità è attualmente assicurata da una “delega”, da parte dell’utente al responsabile del bilanciamento, di utilizzare lo stoccaggio in proprio nome e per proprio conto.
12. Quanto sopra precisato consente di delimitare, rispetto alle linee tracciate nel DCO 25/10, l’ambito dell’intervento dell’Autorità, nonché di chiarire le connesse esigenze di riforma. Tale intervento, infatti, si articola secondo il seguente schema logico.
 13. La prima modifica che si intende apportare riguarda le modalità di “trattamento” delle posizioni di sbilancio nell’ambito del rapporto tra responsabile del bilanciamento ed i suoi utenti (sbilanciati): il gas utilizzato dal responsabile del bilanciamento al fine di “coprire” tali posizioni, invece di essere considerato gas prelevato (o immesso) in stoccaggio da parte dell’utente sbilanciato, dovrebbe essere considerato gas venduto (o acquistato) dal responsabile del bilanciamento all’utente stesso.¹
 14. Qualificare le azioni “di copertura” degli sbilanci degli utenti alla stregua di una compravendita di gas tra utente sbilanciato e responsabile del bilanciamento comporta la necessità di:
 - (i) introdurre un nuovo sistema idoneo a garantire al responsabile del bilanciamento la disponibilità delle risorse per porre rimedio alle situazioni di sbilancio (non essendo più adeguata la “delega” ad utilizzare lo stoccaggio in nome e per conto dell’utente);
 - (ii) riformare la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento, configurandoli non più alla stregua di mere penali, ma alla stregua di controprestazioni dovute per le predette compravendite di copertura delle posizioni di disequilibrio.
 15. Il mercato dei servizi di bilanciamento, prospettato nel DCO 25/10, è l’istituto che assolve la funzione sub (i) e costituisce presupposto per la regolazione dei corrispettivi sub (ii). Esso si svolge in un momento successivo alla chiusura dei diversi mercati, giornalieri e infragiornalieri, nell’ambito dei quali gli utenti del bilanciamento possono compravendere quantitativi di gas anche al fine di ridurre i propri sbilanci.
 16. La forma semplificata del mercato del bilanciamento (SBSM) che si intende adottare in un primo momento, identifica quale risorsa da utilizzare da parte del responsabile del bilanciamento solo lo stoccaggio. Pertanto, il responsabile del bilanciamento acquisterà le prestazioni necessarie per garantire il bilanciamento dei propri utenti, dai titolari di capacità di stoccaggio, i quali sono anche utenti del bilanciamento.
 17. Al riguardo, occorre da subito rilevare che la finalità che persegue il SBSM (nell’ambito dell’assetto descritto sub 14, punti i e ii), stante l’interesse pubblico della sicurezza del sistema alla cui tutela il servizio di bilanciamento è comunque orientato, pone l’esigenza di garantire al responsabile del bilanciamento la certezza della disponibilità delle risorse per il bilanciamento (sebbene esse debbano essere individuate sulla base di criteri di mercato).

¹ Quest’ultima previsione trova riscontro anche nell’art. 21, comma 5, d.lgs. 164/00, in forza del quale le imprese di trasporto hanno titolo per compravendere gas “*ai soli fili del bilanciamento del sistema*”.

18. Come già precisato nel DCO 25/10 (e prima ancora nel DCO 10/08), la previsione da parte dell’Autorità di un tale obbligo in capo al titolare delle risorse per il bilanciamento ha la medesima natura (e quindi lo stesso fondamento normativo) delle disposizioni attualmente vigenti, in forza delle quali l’utente del bilanciamento “delega” il responsabile del servizio ad accedere ed utilizzare le proprie capacità di stoccaggio ai fini del bilanciamento.
19. Analogo assetto a quello descritto nel DCO 25/10 è rinvenibile nel settore dell’energia elettrica, in cui gli utenti del servizio di dispacciamento, titolari delle c.d. unità abilitate (ossia delle unità di produzione che soddisfano determinati requisiti tecnici per fornire le prestazioni necessarie per il bilanciamento e la risoluzione delle congestioni) sono obbligati a presentare offerte nell’ambito di un mercato (il mercato dei servizi di dispacciamento – MSD), mediante il quale il gestore del sistema nazionale (la società Terna S.p.A.) si approvvigiona delle risorse necessarie per l’erogazione del servizio di dispacciamento (che comprende il bilanciamento del sistema).
20. Pertanto, mutuando parzialmente la terminologia usata nel settore elettrico, nel presente documento sono definiti “utenti abilitati”, i soggetti (utenti del bilanciamento) che soddisfano i requisiti per partecipare al SBSM e devono quindi essere obbligati in tal senso.

2.2 I soggetti coinvolti: delimitazione delle responsabilità

21. Il quadro esposto al paragrafo precedente consente di identificare i soggetti interessati dall’intervento dell’Autorità e di chiarirne le responsabilità. In particolare, si possono individuare almeno i seguenti soggetti:
 - l’impresa maggiore di trasporto;
 - l’impresa di stoccaggio;
 - il gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
 - gli utenti del servizio di bilanciamento;
 - gli utenti abilitati.

2.2.1 Impresa maggiore di trasporto

22. L’impresa maggiore di trasporto è l’impresa di trasporto che gestisce la rete nazionale di gasdotti, avendo la disponibilità della maggior parte delle infrastrutture che la compongono (si tratta oggi della società Snam Rete Gas S.p.A.).
23. Sebbene il concetto di impresa maggiore di trasporto sia stato elaborato dalla regolazione dell’Autorità, esso è stato successivamente recepito dal legislatore ed è usato abitualmente sia nella normativa primaria sia in quella secondaria di altre amministrazioni.
24. Come evidenziato nel DCO 10/08, l’impresa maggiore di trasporto è il soggetto responsabile del bilanciamento del sistema nazionale del gas, in quanto le attività di bilanciamento più rilevanti per il sistema si compiono nell’ambito della rete nazionale di gasdotti.
25. Infatti, le responsabilità delle altre imprese di trasporto (ad esempio le c.d. regionali), oltre agli aspetti strettamente connessi con l’attività di trasporto sulle proprie reti, si risolvono in una serie di adempimenti posti dall’Autorità – di natura prevalentemente informativa, o funzionali all’allocazione del gas tra gli utenti della propria rete –

adempimenti che sono tutti strumentali allo svolgimento del servizio di bilanciamento del sistema nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

26. Tale impostazione è coerente anche con le prospettive delineate dalle nuove direttive comunitarie e dai relativi criteri attuativi definiti dalla legge n. 96/10. A tal fine, infatti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera r), il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/73/CE dovrà assicurare l'individuazione di un'unica controparte a livello nazionale ai fini dell'accesso dei servizi di trasporto e di bilanciamento.
27. In tale contesto, l'introduzione del SBSM è un intervento che interessa in modo diretto la sola impresa maggiore di trasporto in quanto responsabile del bilanciamento. Tuttavia, la implementazione di tale sistema (come si vedrà meglio nel seguito) comporta la riforma di alcuni istituti relativi ad aspetti che rientrano anche nelle responsabilità di tutte le imprese di trasporto (anche quelle regionali).
28. Nel presente documento, pertanto, con l'espressione "impresa maggiore di trasporto", ci si riferirà al solo responsabile del bilanciamento (la società Snam Rete Gas S.p.A.), mentre con l'espressione "impresa di trasporto", ci si riferirà all'insieme delle imprese di trasporto in generale (siano impresa maggiore di trasporto o altra impresa).

2.2.2 *Impresa di stoccaggio*

29. Lo stoccaggio costituisce la principale risorsa cui il responsabile del bilanciamento ricorre per erogare il servizio di bilanciamento. Nel modello semplificato illustrato dal DCO 25/10, lo stoccaggio costituisce, anzi, la sola risorsa a tal fine utilizzabile.
30. L'impresa di stoccaggio è responsabile del controllo e della movimentazione fisica dei flussi di gas in e dai siti di stoccaggio ed è tenuta a gestire il complesso delle capacità di cui dispone in modo coordinato e integrato (art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00). Nell'ambito di tale responsabilità, l'impresa di stoccaggio interagisce con il responsabile del bilanciamento, al fine di assicurare a quest'ultimo i prelievi e le immissioni, dai punti corrispondenti a ciascun campo di stoccaggio, funzionali all'ottimale gestione della rete nazionale e del bilanciamento del sistema².
31. In altre parole, l'impresa di stoccaggio è il soggetto mediante il quale l'impresa maggiore di trasporto, nel governare i flussi di gas necessari al funzionamento del sistema (art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00), materialmente accede alla principale risorsa per garantire il bilanciamento del sistema.
32. Inoltre, ai fini dell'introduzione del SBSM, il DCO 25/10 evidenzia la necessità di una continuità con il sistema attuale nella gestione del dispacciamento. Al riguardo, è noto che, ad oggi:
 - due sono le imprese di stoccaggio, ciascuna delle quali gestisce in modo coordinato e integrato i rispettivi impianti: la società Stogit S.p.A., che detiene la quasi totalità delle capacità nazionali; la società Edison Stoccaggio S.p.A., che detiene le restanti capacità;

² Tale coordinamento è garantito da un insieme di disposizioni tra le quali: (i) l'art. 16, comma 2, della deliberazione n. 119/05 che prevede accordi tra imprese di trasporto e di stoccaggio per assicurare il necessario coordinamento tra di loro; (ii) le clausole del codice di stoccaggio con particolare riferimento al coordinamento con Snam Rete Gas S.p.A. ai fini del bilanciamento della rete nazionale di gasdotti (cfr. ad esempio Cap. 2, § 2 del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione n. 220/06).

- è la prassi consolidata dell'impresa maggiore di trasporto ricorrere, ai fini del dispacciamento della rete, ai soli campi di stoccaggio gestiti dalla società Stogit S.p.A., e non anche a quelli di Edison Stoccaggi S.p.A.
33. In coerenza con le finalità di celere e immediata implementazione del SBSM, pertanto, in continuità con l'attuale prassi seguita nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di bilanciamento, si potrebbe identificare, quale unica risorsa cui ricorrere, lo stoccaggio della società Stogit S.p.A..
 34. Tuttavia (come si vedrà meglio nel seguito), alcune delle misure funzionali all'implementazione del SBSM interessano tutte le imprese di stoccaggio e non solo la società Stogit S.p.A.. Pertanto, nel presente documento di consultazione, quando ci si riferirà alla sola società Stogit S.p.A., in quanto detentore delle sole risorse ammesse nel mercato per il bilanciamento, ci si servirà dell'espressione "impresa maggiore di stoccaggio". Con l'espressione "impresa di stoccaggio", invece, ci si riferirà all'insieme delle imprese di stoccaggio in quanto tali.
 35. Si osserva infine che, anche in relazione al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e dell'impresa maggiore di stoccaggio nell'ambito del servizio di bilanciamento, rilevano le criticità derivanti dall'attuale assetto proprietario delle medesime imprese sulle quali l'Autorità si è più volte espressa e da ultimo con la segnalazione al Parlamento e al Governo, 22 novembre 2010, PAS 27/10.

2.2.3 *Gestore dei Mercati Energetici*

36. Il mercato per il bilanciamento è un mercato mediante il quale il responsabile del bilanciamento acquista il diritto di usare (mediante il materiale intervento dell'impresa di stoccaggio) le risorse necessarie per garantire il bilanciamento del sistema.
37. La gestione delle transazioni che si compiono in tale mercato è, in generale, attuabile mediante piattaforme di negoziazione che garantiscono l'incontro tra domanda e offerta delle predette risorse (espresse rispettivamente dal responsabile del bilanciamento e dagli utenti abilitati).
38. Ai fini dell'attuazione di tali piattaforme, il quadro legislativo vigente, da un lato, riconosce al GME, in via esclusiva, la gestione economica del mercato del gas (art. 30, comma 1, della legge n. 99/09), dall'altro lato, qualifica tale mercato – e altre eventuali piattaforme predisposte dal GME – come elementi costitutivi del sistema del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo n. 164/00 (alla stessa stregua delle infrastrutture di rete). Queste disposizioni giustificano il coinvolgimento del GME anche nell'attuazione del SBSM.
39. Peraltro, come illustrato nel DCO 25/10, l'Autorità intende attribuire al GME responsabilità ulteriori, rispetto a quella di organizzare la piattaforma di negoziazione del SBSM, tra le quali il ruolo di controparte centrale di tale mercato, nonché la responsabilità "della regolazione delle partite economiche connesse al bilanciamento, potenzialmente sia di quelle corrispondenti ad offerte accettate nel mercato del bilanciamento, sia di quelle corrispondente agli sbilanci".
40. In termini giuridici, tale impostazione si traduce, in primo luogo, nell'attribuzione al GME di responsabilità proprie del servizio di bilanciamento, aventi ad oggetto, in particolare:

- (a) la conclusione, nell'ambito del SBSM, degli acquisti aventi ad oggetto il diritto di utilizzare le risorse per il bilanciamento: sotto tale aspetto, il GME sarebbe altresì tenuto ai pagamenti conseguenti alle transazioni concluse;
 - (b) l'erogazione del servizio di bilanciamento, con particolare riferimento all'esecuzione degli aspetti economici delle compravendite che si considerano concluse al fine di "coprire" le posizioni sbilanciato dell'utente; sotto tale aspetto:
 - le compravendite devono considerarsi concluse tra utente e lo stesso GME – essendo quest'ultimo la controparte centrale del SBSM;
 - sul GME grava il rischio di controparte connesso alla liquidazione delle relative partite economiche.
41. In secondo luogo, la definizione delle predette responsabilità e adempimenti in capo al GME deve comunque essere coerente con l'assetto generale del sistema, che attribuisce la responsabilità del bilanciamento all'impresa maggiore di trasporto. In particolare, tale assetto comporta che, nel porre in essere le azioni e gli adempimenti descritti sub 40, il GME agisca per conto dell'impresa maggiore di trasporto, alla quale deve essere riconosciuto il coordinamento e il controllo delle attività del GME. Tale coordinamento e controllo riguarda almeno i seguenti profili, già evidenziati nel DCO 25/10:
- ai fini delle attività di conclusione e liquidazione delle transazioni sul SMBS, l'impresa maggiore di trasporto decide quali, tra le offerte ricevute e ordinate dal GME, quest'ultimo sia tenuto ad accettare;
 - ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento, l'impresa maggiore di trasporto determina le posizioni di sbilanciamento degli utenti e le conseguenti compravendite di gas che si devono considerare concluse tra questi ultimi e il GME.
42. Il contenuto delle responsabilità del GME e dell'impresa maggiore di trasporto sarà dettagliato dalla disciplina concretamente adottata dall'Autorità in merito ai predetti profili. Per gli aspetti non esplicitamente regolati, il rapporto di coordinamento e controllo dell'impresa maggiore nei confronti del GME potrebbe trovare disciplina di dettaglio anche in un apposito accordo tra le parti, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
43. In terzo luogo, l'attribuzione al GME di compiti nell'erogazione del servizio di bilanciamento e nell'approvvigionamento delle relative risorse (per conto dell'impresa maggiore di trasporto) comporta che, nello svolgimento delle relative attività, il GME sia sottoposto al potere di regolazione dell'Autorità, alla stregua di qualunque altro soggetto esercente un'attività della filiera del gas naturale. Conseguentemente, nello svolgimento delle predette attività, il GME sarebbe sottoposto altresì ai poteri sanzionatori e prescrittivi dell'Autorità (di cui all'art. 2.20, lett. c) e d), l. 481/95) nei casi di violazione dei suoi provvedimenti e di lesione dei diritti degli utenti del bilanciamento o dei soggetti abilitati.
44. L'assetto delle responsabilità del GME sopra descritto presenta vantaggi sotto il profilo dell'efficienza dei mercati dell'energia, anche in considerazione dell'esperienza maturata dal GME nella gestione dei mercati e nella regolazione delle partite economiche derivanti dalle relative transazioni. In particolare, l'imputazione al GME degli acquisti nell'ambito del SBSM e delle compravendite nell'ambito del servizio di bilanciamento consente:
- la definizione di un sistema di garanzie più razionale ed efficiente con conseguente contenimento dei costi per gli stessi utenti del bilanciamento; infatti, gli utenti del

bilanciamento, in quanto utenti del servizio di trasporto, tendenzialmente intrattengono già rapporti con il GME (ad esempio, in quanto operatori che partecipano alla borsa gas, o al SBSM in qualità di soggetti abilitati, o agli altri mercati dell'energia elettrica);

- una più efficace tutela dell'esigenza di corretto funzionamento del mercato stesso, atteso che l'impresa maggiore di trasporto risulta attualmente controllata dal soggetto *incumbent* nel mercato all'ingrosso, il quale detiene anche la quota prevalente delle risorse necessarie per il bilanciamento.
45. In alternativa al “modello” sopra descritto, le responsabilità del GME potrebbero essere circoscritte alla sola realizzazione e gestione della piattaforma di negoziazione mediante le quali si attua il SBSM. Questa diversa scelta (simile all'impostazione attualmente seguita nella regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e del connesso MSD), comporterebbe, corrispondentemente, un diverso ruolo dell'impresa maggiore di trasporto, la quale:
- sarebbe la controparte delle transazioni che si compiono nel SBSM rispetto alle offerte presentate degli utenti abilitati;
 - sarebbe la controparte delle compravendite che si considerano concluse nell'ambito del servizio di bilanciamento, ai fini del trattamento delle situazioni di sbilancio dei relativi utenti;
 - assumerebbe la responsabilità, ed il connesso rischio, di regolare e liquidare le partite economiche connesse sia con le transazioni concluse nel SBSM, sia con le compravendite compiute nell'ambito del servizio di bilanciamento.

2.2.4 *Utente del bilanciamento*

46. Utente del bilanciamento è l'utente che, in esito alle procedure di accesso, ha acquisito il diritto di immettere e prelevare gas nella rete nazionale di gasdotti.
47. Poiché il servizio di bilanciamento del gas è regolato nell'ambito del servizio di trasporto, l'utente del bilanciamento è identificabile con l'utente del servizio di trasporto dell'impresa maggiore.
48. Sotto il profilo contrattuale, l'utente del bilanciamento è responsabile del bilanciamento delle sue immissioni e prelievi in/dalla rete. Tale responsabilità si concretizza:
- (a) nell'obbligo di effettuare la programmazione delle immissioni e dei prelievi;
 - (b) nell'obbligo di partecipare al SBSM, qualora esso disponga delle necessarie risorse;
 - (c) nel trattamento che viene riconosciuto dall'Autorità alle situazioni di sbilancio (i quantitativi di gas oggetto di sbilancio si considerano oggetto di una compravendita) e nelle connesse obbligazioni di pagamento che eventualmente ne derivano;
49. A tal fine, devono essere considerate anche le responsabilità che l'Autorità intende attribuire al GME. Ciò comporta che, sempre sotto il profilo del predetto rapporto contrattuale tra utente e responsabile del bilanciamento, l'utente accetta che le compravendite dei quantitativi di gas sbilanciati (sub 48, lett. c) si perfezionino nei confronti del GME, che agisce per conto del responsabile del bilanciamento.

2.2.5 *Utente abilitato*

50. L'utente abilitato è un utente del bilanciamento che dispone delle risorse necessarie per il bilanciamento, le quali soddisfano determinati requisiti tecnici per poter essere offerte nel mercato del bilanciamento. Tutti gli utenti abilitati sono utenti del bilanciamento, ma non tutti gli utenti del bilanciamento sono utenti abilitati.
51. L'obbligo di partecipare al SBSM per l'utente abilitato deriva dalla generale responsabilità per chi accede alla rete nazionale di garantire il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi (sub 48, lett. b). Si tratta di un obbligo funzionale all'interesse pubblico della sicurezza del sistema cui è orientato l'intero servizio di bilanciamento.
52. Infatti, come già precisato sub 2.1, il predetto obbligo è finalizzato ad assicurare al responsabile del bilanciamento la possibilità di acquisire il diritto di accedere alle risorse necessarie per il bilanciamento dell'intero sistema, e non del solo utente che formula l'offerta.
53. Poiché, in una prima fase di avvio del nuovo regime di bilanciamento, l'Autorità intende limitare il SBSM alla sola risorsa dello stoccaggio, accessibile mediante i siti gestiti dalla società Stogit S.p.A., l'utente abilitato al SBSM è l'utente che ha acquistato da tale impresa il diritto a beneficiare di uno o più servizi da quest'ultima offerti.
54. Sotto questo aspetto, pertanto, i requisiti che l'utente deve soddisfare per essere abilitato al SBSM devono essere costruiti con riferimento alle prestazioni dei servizi di stoccaggio – offerte dall'impresa sopra citata – cui l'utente ha diritto.
55. A tal fine, ad esempio, non possono essere considerati i servizi acquistati dai soggetti importatori di gas da Paesi non appartenenti all'Unione Europea funzionali alla costituzione delle riserve strategiche: gli utenti di tale servizio, infatti, non hanno alcun diritto di disporre di tali giacenze di gas.
56. Inoltre, occorre precisare che ai fini della sicurezza del sistema, il responsabile del bilanciamento necessita di poter accedere effettivamente a tutte le risorse a tal fine necessarie. Nel sistema attuale, ciò avviene mediante la “delega” dell'utente ad utilizzare interamente le proprie riserve di stoccaggio senza limitazione. Al fine di assicurare al responsabile del bilanciamento un'analogia disponibilità (e quindi garantire i medesimi livelli di sicurezza per il sistema) nell'ambito del SBSM, è necessario che le offerte che l'utente abilitato è tenuto a presentare nel mercato riguardino i quantitativi di gas corrispondenti alle capacità di iniezione ed erogazione di cui dispongono, rispettivamente per le offerte di acquisto e di vendita.
57. Nel DCO 25/10 venivano anche evidenziati i vantaggi, in termini di efficienza del sistema, connessi alla possibilità per gli utenti di offrire quantitativi superiori alla propria capacità di iniezione e di erogazione. L'Autorità intende quindi prevedere che l'offerta dell'utente abilitato non sia limitata ai quantitativi oggetto degli obblighi di offerta di cui al precedente paragrafo. Conseguentemente, questi quantitativi si pongono come quantitativi minimi oggetto di offerta, mentre i quantitativi (massimi) che possono essere offerti risultano invece individuati, per ciascun utente, dalle proprie disponibilità di gas in stoccaggio (per le offerte di vendita) e dallo spazio residuo di stoccaggio (per le offerte di acquisto).

2.3 *Visione d'insieme del SBSM*

58. L'introduzione di un mercato di bilanciamento, seppure semplificato, incide su molteplici aspetti della regolazione del sistema gas: l'organizzazione del servizio di

trasporto, dello stoccaggio e l'organizzazione della sessione del mercato nella quale sono approvvigionate le risorse funzionali al bilanciamento. Ai fini di agevolare la comprensione del modello di bilanciamento semplificato, dopo aver precisato il ruolo di ciascuno dei soggetti coinvolti, si illustra una visione d'insieme dell'assetto del complesso delle attività funzionali o correlate al bilanciamento, in modo da offrire un utile riferimento per l'esame delle proposte che con maggiore dettaglio verranno descritte più avanti.

59. La visione d'insieme dell'organizzazione dell'SBSM verrà di seguito presentata con riferimento alla sequenza delle attività previste da parte dei soggetti coinvolti e ad un'ipotesi di termini temporali delle medesime attività. Al fine dell'individuazione delle tempistiche si è tenuto conto, anche per agevolare la tempestiva attuazione delle misure proposte, delle seguenti considerazioni:

- perlomeno in fase di prima applicazione, non è necessario modificare le scadenze attualmente previste per la programmazione del giorno precedente (G-1), per la chiusura della prima e seconda sessione del PSV, né è necessario modificare i termini di comunicazione del bilancio provvisorio da parte dell'impresa maggiore di trasporto;
- è opportuna l'anticipazione del termine di comunicazione delle allocazioni a stoccaggio relative al giorno precedente, in ragione della loro rilevanza ai fini della gestione della programmazione e ai fini dell'accettazione delle offerte nell'ambito della sessione di bilanciamento (tenendo conto della semplificazione dei criteri in base ai quali le stesse sono formulate);
- è opportuno consentire la modifica dei programmi dei prelievi e delle immissioni nella rete di trasporto, ivi incluse quelle dagli stoccaggi, per il giorno in corso (G), estesa ad un termine adeguato a consentire di tenere conto delle transazioni effettuate per il giorno in corso;
- si considera adeguato un termine di due ore, successive al termine per la modifica della programmazione, per la presentazione delle offerte presso la sessione di bilanciamento;
- è opportuno che gli esiti della sessione di bilanciamento del giorno precedente siano determinati in anticipo rispetto ai termini previsti per la modifica dei programmi per il giorno in corso, la presentazione delle offerte nel mercato del bilanciamento e per la definizione dei programmi per il giorno successivo;
- si assumono le attuali scadenze per la determinazione dei disequilibri dell'utente del bilanciamento, avendo presente che le stesse potranno essere anticipate in relazione alla modifica dei processi di allocazione/*load profiling* che saranno oggetto di uno specifico documento di consultazione.

60. La sequenza di attività proposta nell'ambito dell'SBSM, nell'ipotesi che il GME gestisca tutte le partite del SBSM per conto del responsabile del bilanciamento, è la seguente:

Termine attività		Attività
Giorno gas/mese	Ora	
G-1	12:00	Registrazione delle transazioni presso il PSV relative al giorno successivo

G-1	13:00	Trasmissione da parte degli utenti del bilanciamento dei propri programmi, relativi al giorno successivo, alle imprese di stoccaggio e di trasporto
G-1	17:00	Le imprese di trasporto e di stoccaggio accettano o richiedono la modifica dei programmi
G	16:30	Registrazione delle transazioni presso il PSV relative al giorno in corso
G	17:00	Trasmissione da parte degli utenti di eventuali modifiche ai propri programmi, relativi al giorno in corso, alle imprese di stoccaggio e di trasporto
G	17:30	Comunicazione dall'impresa maggiore di stoccaggio al GME, in esito alle modifiche dei programmi da ultime pervenute, dei quantitativi minimi e massimi di offerta per ciascun utente abilitato
G	19:00	Presentazione delle offerte nell'ambito della sessione di bilanciamento da parte degli utenti abilitati
G+1	10:30	Comunicazione da parte del responsabile del bilanciamento al GME dello sbilanciamento complessivo del sistema
G+1	11:00	Comunicazione da parte del GME delle offerte di acquisto e di vendita accettate nella sessione di bilanciamento, agli utenti e all'impresa maggiore di stoccaggio e pubblicazione del prezzo giornaliero di bilanciamento
G+1	11:30	Comunicazione agli utenti del bilanciamento: - del bilancio provvisorio di trasporto relativamente al giorno precedente da parte delle imprese di trasporto; - delle allocazioni in stoccaggio da parte delle imprese di stoccaggio;
M+3		Comunicazione da parte del responsabile del bilanciamento al GME ed agli utenti del disequilibrio giornaliero di ciascun utente
M+3		Regolazione delle partite economiche connesse al bilanciamento;

61. È bene rilevare che le tempistiche sopra illustrate consentono agli utenti di bilanciare la propria posizione sfruttando le attuali sessioni del PSV del giorno prima e del giorno gas (prima e seconda sessione) anche mediante le piattaforme di mercato del GME che vi agiscono. Al fine di supportare le decisioni di bilanciamento degli utenti nelle predette sessioni, nel capitolo dedicato alla modifica della disciplina di bilanciamento, risulta opportuno prevedere la tempestiva pubblicazione da parte del responsabile del bilanciamento delle informazioni riguardanti la situazione di bilanciamento del sistema. Gli orientamenti dell'Autorità al riguardo saranno presentati nell'ambito del capitolo dedicato alle modifiche della disciplina del trasporto e del bilanciamento gas.
62. In relazione alla modifica, nel giorno gas, dei programmi di immissione e prelievo si osserva che essa, per i punti di entrata interconnessi con l'estero e con terminali di rigassificazione, va coordinata con coerenti modifiche delle procedure di nomina e *matching* delle infrastrutture interconnesse a monte. Dette procedure nell'ambito del presente documento sono presentate come interventi propedeutici all'evoluzione del sistema di bilanciamento.

63. Giova infine rilevare che con l'introduzione di un SBSM viene meno l'esigenza alla base dell'introduzione di una sessione di registrazione al PSV *ex-post* e che, al contrario, si ritiene la previsione di tale sessione controproducente in quanto:
- le risorse disponibili agli operatori a partire dal termine del giorno G per la negoziazione sarebbero solo quelle corrispondenti alla modifica delle relative posizioni di iniezione ed erogazione dei servizi di stoccaggio, già interamente offerte nel mercato del bilanciamento, previsto al termine del giorno G;
 - la determinazione del prezzo giornaliero di sbilanciamento e delle allocazioni in stoccaggio di ciascun utente dovrebbe essere posticipata successivamente alla chiusura di tale sessione *ex-post*.

3 Modifiche alla disciplina del trasporto e del bilanciamento gas

64. In questa parte del documento verranno illustrate le modifiche e le integrazioni alla disciplina vigente in materia di trasporto e di bilanciamento del sistema del gas naturale, definita dall'Autorità, e delle sue modalità applicative contenute nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, necessarie al fine di implementare il nuovo SBSM.
65. I criteri del bilanciamento del sistema del gas sono definiti nella deliberazione 137/02, ed in particolare negli articoli 16, 16bis e 17. Gli aspetti rilevanti riguardano:
- la responsabilità in capo all'utente del bilanciamento di mantenere l'equilibrio su base giornaliera tra l'energia immessa e prelevata (comma 16.1);
 - la facoltà per l'utente di "delegare" l'impresa di trasporto ad usare le proprie capacità di stoccaggio (comma 17.11);
 - la previsione dell'applicazione di corrispettivi nei confronti dell'utente che non mantenga l'equilibrio (comma 16.2); e la definizione dei medesimi corrispettivi in funzione dell'entità del mancato equilibrio (commi 17.1, 17.2 e 17.3);
 - la previsione che l'impresa di trasporto comunichi all'utente l'entità stimata del proprio disequilibrio (comma 16.4);
 - le modalità di determinazione del disequilibrio dell'utente (articolo 16bis).
66. Le predette disposizioni hanno trovato la propria disciplina applicativa nell'ambito del codice di rete per l'attività di trasporto ed in particolare al capitolo 9 "Bilanciamento". Essa innanzitutto precisa la distinzione fra il "bilanciamento fisico" del sistema ed il "bilanciamento commerciale".
67. La prima di queste attività è funzionale al mantenimento dell'equilibrio dei flussi all'interno della rete di trasporto ed è gestita con il ricorso prioritario allo stoccaggio. L'aspetto che maggiormente rileva nell'ambito del presente documento è la previsione che, ai fini di assicurare il "bilanciamento fisico" della rete di trasporto, il responsabile del bilanciamento abbia titolo ad accedere all'intera capacità di stoccaggio disponibile acquisita dagli utenti e che conseguentemente possa determinarsi un ritiro (o immissione) di gas in stoccaggio diverso rispetto a quanto programmato dal complesso degli utenti (in tal modo, si instaura – divenendo obbligatoria per l'utente – quella "delega" consentita dal comma 17.11 della deliberazione n. 137/02).
68. Il "bilanciamento commerciale" è invece l'attività funzionale alla contabilizzazione del gas immesso e prelevato da ciascun utente, nonché la conseguente individuazione del disequilibrio e delle partite economiche previste ai fini del bilanciamento. Rileva che il disequilibrio dell'utente è, secondo l'assetto attuale, compensato dal prelievo (o

immissione) dalla disponibilità di gas in stoccaggio dell'utente, ovvero, dalle disponibilità del sistema (stoccaggio strategico). I quantitativi di gas in stoccaggio di competenza di ciascun utente sono, quindi, allocati in relazione al disequilibrio degli stessi.

69. Sotto un profilo pratico, l'introduzione del SBSM, nei termini esposti nel presente documento, non incide sulle modalità di gestione del bilanciamento fisico (incentrata sul ricorso da parte del responsabile del bilanciamento allo stoccaggio disponibile agli utenti) ma sulle modalità con le quali il prelievo di stoccaggio è allocato a ciascun utente. Sotto il profilo dell'assetto normativo, muta il fondamento in forza del quale il responsabile del bilanciamento ricorre allo stoccaggio disponibile agli utenti, individuato, appunto, nell'obbligo di partecipazione al mercato di bilanciamento. L'implementazione del SBSM richiede integrazioni alla disciplina di bilanciamento funzionali a garantire il raccordo fra attività del responsabile del bilanciamento, l'organizzazione della sessione del mercato di bilanciamento e delle attività di regolazione delle partite economiche.
70. In primo luogo giova ricordare che il SBSM prevede che l'accettazione delle offerte di acquisto o vendita presentate dagli utenti nell'ambito della sessione di bilanciamento (capitolo 6) avvenga sino a capienza dello sbilanciamento complessivo del sistema: esso rappresenta l'entità della risorsa attivata dal responsabile di bilanciamento. Una prima integrazione necessaria è quindi la definizione delle modalità di determinazione di questa grandezza. Nel paragrafo 3.1 verranno esaminati gli orientamenti dell'Autorità a questo riguardo.
71. In secondo luogo il SBSM prevede che il responsabile del bilanciamento determini lo sbilanciamento di ciascun utente e lo comunichi al GME, per la successiva regolazione delle partite economiche di competenza. Nel paragrafo 3.2 verranno illustrate in dettaglio le proposte dell'Autorità al riguardo.
72. In terzo luogo occorre che siano definiti gli adempimenti in capo al responsabile del bilanciamento con riferimento alla comunicazione al GME del valore del disequilibrio giornaliero di competenza di ciascun utente, ai fini della liquidazione delle conseguenti partite economiche. Al paragrafo 3.3 verrà quindi illustrato l'orientamento dell'Autorità circa il contenuto e i termini della comunicazione.
73. In quarto luogo, in esito alla consultazione di cui al DCO 25/10, è risultata particolarmente sentita da parte degli utenti del bilanciamento l'esigenza di poter riprogrammare le proprie immissioni e prelievi nel corso del giorno gas per aggiustare, per quanto noto, il proprio disequilibrio. Il tema verrà affrontato al capitolo 3.4.
74. In quinto luogo, l'efficienza di un sistema di bilanciamento basato su meccanismi di mercato, richiede che, nel giorno gas, siano rese disponibili agli utenti informazioni circa l'andamento di prelievi e immissioni della rete, in funzione dei quali essi possano orientare le proprie azioni di bilanciamento e le proprie offerte nell'ambito della sessione di bilanciamento. Gli orientamenti dell'Autorità in materia sono illustrati nel paragrafo 3.5.
75. Da ultimo si segnala che, dalle osservazioni ricevute in merito agli orientamenti espressi nel DCO 25/10, è emersa una generale condivisione circa l'intenzione dell'Autorità di modificare i criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi. Sebbene quest'intervento non costituisca un elemento del SBSM, la sua introduzione, finalizzata alla semplificazione della gestione delle capacità in questi punti, si rende tanto più opportuna quanto più assume rilevanza

l'esigenza di conferimenti di stoccaggio su base giornaliera che sorge con l'introduzione di un sistema di bilanciamento di mercato. L'Autorità ritiene pertanto che sia opportuno affrontare il tema in questo documento di consultazione. Esso sarà affrontato nell'ambito del paragrafo 3.6.

3.1 Modalità di determinazione e di comunicazione dello sbilanciamento complessivo del sistema

76. Nel DCO 25/10 veniva evidenziato che uno dei principali vantaggi dell'introduzione dell'SBSM rispetto all'attuale regolazione o rispetto al sistema ibrido ivi delineato, è costituito dalla tempestiva conoscenza, da parte degli utenti del bilanciamento, della propria disponibilità di gas in stoccaggio, tenuto conto che il gas movimentato giornalmente dall'utente risulterà dal saldo netto dei volumi programmati in iniezione o erogazione e delle transazioni concluse nell'ambito della sessione di bilanciamento.
77. Posto che il valore dello sbilanciamento complessivo è necessario per la determinazione delle offerte accettate nella sessione di bilanciamento, risulta conseguentemente necessario che esso possa essere tempestivamente determinato.
78. Il DCO 25/10 individua lo sbilanciamento complessivo del sistema come differenza fra l'energia complessivamente prevista in erogazione o iniezione dallo stoccaggio sulla base dei programmi formulati dagli utenti e l'energia complessivamente erogata o iniettata dallo stoccaggio. Conseguentemente lo sbilanciamento complessivo del sistema risulta determinabile non appena nota la misura del gas iniettato od erogato dallo stoccaggio.
79. La predetta definizione di sbilanciamento complessivo del sistema implica che ad esso concorra il saldo netto dei disequilibri degli utenti (per la cui definizione si veda il capitolo successivo) ma anche il disequilibrio attribuibile all'impresa maggiore di trasporto.
80. Giova rilevare, infatti, che il responsabile del bilanciamento è attivo nella determinazione degli assetti di rete, che hanno impatto nella determinazione dello squilibrio complessivo, ed è passivo relativamente all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento in relazione al proprio disequilibrio. Emerge quindi l'opportunità che le modalità di determinazione dello sbilanciamento complessivo del sistema minimizzino l'entità dell'eventuale disequilibrio del responsabile di bilanciamento e la differenza fra lo sbilanciamento complessivo e quello attribuibile agli utenti del bilanciamento. A tal fine potrebbe essere opportuno che il responsabile del bilanciamento aggiorni, prima della determinazione dello sbilanciamento complessivo del sistema, gli elementi della propria equazione di bilancio con i dati di consuntivo al momento disponibili (che in base alla formulazione della medesima equazione riguardano la variazione del line pack e consumi di centrale).
81. In maggiore dettaglio, quindi, il responsabile del bilanciamento dovrà, nell'ordine:
 - a) determinare l'energia programmata in immissione (o in prelievo) nei punti della rete interconnessi con gli stoccaggi come somma dei quantitativi programmati, considerando, per quanto riguarda i quantitativi di propria competenza, il programma aggiornato sulla base dei dati disponibili al momento della determinazione (consumi e variazione del line pack);
 - b) determinare le misure dell'energia movimentata nei punti della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi.

- c) calcolare lo sbilanciamento complessivo del sistema, come differenza fra l'energia programmata di cui alla lettera a) e l'energia movimentata di cui alla lettera b).
 - d) comunicare al GME lo sbilanciamento complessivo del sistema di cui alla precedente lettera c); tale comunicazione, in base alle tempistiche proposte al capitolo 2, avviene entro le ore 10:30 del giorno successivo a quello cui si riferisce lo sbilanciamento.
82. Come visto sub 2.3 le tempistiche per la conduzione di queste attività dovrebbero consentire la conseguente determinazione degli esiti della sessione di bilanciamento in tempo utile per recepirli nel bilancio provvisorio del giorno precedente.

3.2 Determinazione del termine di disequilibrio nell'equazione di bilancio dell'utente

83. L'introduzione del SBSM non comporta modifiche sostanziali alla definizione del disequilibrio contenuta all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02. Risulta invece necessaria l'integrazione degli attuali criteri di allocazione nei punti di entrata/uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi, prevedendo che essi siano determinati, per ciascun utente, come somma algebrica dei quantitativi programmati in entrata o in uscita nei medesimi punti, come da ultimo modificati dall'utente, e gli eventuali quantitativi ceduti od acquistati dal medesimo utente nell'ambito della sessione di mercato di bilanciamento.
84. L'integrazione sopra illustrata dovrà trovare applicazione nella conseguente modifica delle disposizioni del codice di rete di trasporto con particolare riferimento alla formulazione dell'equazione di bilancio. Infatti l'attuale formulazione dell'equazione di bilancio non è compatibile con l'assetto delineato nel presente documento, nella parte in cui l'equazione prevede che il termine di disequilibrio dell'utente sia pari all'energia movimentata dallo stoccaggio, individuata come risultato (per ciascun giorno gas) della somma algebrica dei seguenti termini:
- a) energia immessa nei punti di entrata della rete nazionale diversi dagli stoccaggi;
 - b) energia prelevata nei punti di riconsegna della rete regionale, nei punti di uscita in corrispondenza delle esportazione o di reti di trasporto eserciti da imprese diverse dall'impresa maggiore di trasporto;
 - c) energia corrisposta all'impresa di trasporto a copertura degli autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato;
 - d) il saldo netto delle transazioni concluse presso il punto di scambio virtuale.
85. Nel dettaglio, quindi, le modifiche dell'equazione di bilancio dell'utente funzionali all'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento riguarderanno:
- a) l'aggiunta del termine che rappresenta l'energia movimentata dallo stoccaggio, determinata in coerenza con quanto prospettato al punto 83;
 - b) la sostituzione della clausola in forza della quale il disequilibrio si considera automaticamente allocato a stoccaggio, con una clausola in forza della quale il termine di disequilibrio è compensato da compravendite che si considerano concluse con il GME, per conto del responsabile del bilanciamento.

3.3 Contenuto e termini delle comunicazioni al GME del termine di disequilibrio di competenza di ciascun utente del bilanciamento

86. Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione del termine di disequilibrio da parte del responsabile del bilanciamento al GME, si ritiene che esso debba riguardare le informazioni strettamente necessarie al GME per la determinazione delle partite

economiche connesse al bilanciamento (corrispettivi di sbilanciamento). Pertanto la comunicazione dovrà indicare soltanto, per ciascun giorno gas, il valore del disequilibrio di competenza di ciascun utente.

87. Circa le tempistiche di comunicazione si ritiene che essa debba avvenire immediatamente a valle della chiusura del bilancio di trasporto. Secondo le procedure attualmente adottate, la chiusura del bilancio avviene nel terzo mese successivo a quello cui si riferisce. In un separato documento di consultazione verranno esaminati i presupposti e gli orientamenti dell'Autorità per un anticipo della chiusura del bilancio ai fini della liquidazione delle partite inerenti il bilanciamento.

3.4 *Introduzione della riprogrammazione di immissioni e prelievi*

88. La riprogrammazione di immissioni e prelievi durante il giorno gas, in particolare per i punti nei quali essa è funzionale alla modifica dei flussi, costituisce un elemento essenziale per l'implementazione di un sistema di bilanciamento di mercato evoluto e per il suo efficiente funzionamento.
89. Nel contesto che rende necessario il passaggio per un sistema di bilanciamento semplificato, e compatibilmente con i tempi previsti per la sua implementazione, l'introduzione della riprogrammazione risulta rilevante unicamente con riferimento ai punti di immissione e prelievo dallo stoccaggio, in quanto presso questi punti è possibile modificare i quantitativi di gas effettivamente immessi e prelevati di competenza di ciascun utente anche durante il giorno gas al quale i medesimi quantitativi si riferiscono (essendo tali quantitativi il risultato, a parità di flusso fisico, di una allocazione convenzionale).

Infatti l'introduzione della riprogrammazione presso gli altri punti del sistema:

- a) richiede, nel caso di punti in cui la modifica del programma avvenga in conseguenza alla modifica del flusso fisico di competenza di ciascun utente (punti di entrata interconnessi con l'estero, punti di entrata da impianti di rigassificazione), che siano sviluppate le necessarie procedure per la modifica, appunto, dei flussi fisici (procedure di nomina e *matching*), che richiedono il coordinamento con gli operatori interconnessi a monte/valle per i punti interconnessi con l'estero e le necessarie procedure nell'ambito dei codici di rigassificazione; ovvero
- b) risulta ininfluenza, posto che il sistema descritto nel presente documento non prevede l'applicazione di corrispettivi per l'errata programmazione, per i punti (o insieme dei punti) per i quali il programma costituisce una stima dei flussi effettivi (punti di riconsegna o punti di entrata interconnessi con la produzione nazionale).
90. Ciò posto, l'Autorità, nell'ambito dell'intervento in esame, intende prevedere la possibilità per gli utenti di modificare la programmazione durante il giorno gas, limitatamente ai punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi e nei punti di riconsegna della rete di trasporto. Sotto quest'ultimo aspetto, l'Autorità ritiene che la riprogrammazione sia consentita tra tutte le imprese di trasporto e i rispettivi utenti. Nel presentare le possibili scadenze della riprogrammazione (ore 17:00 del giorno gas) si è tenuto conto dell'opportunità di consentire la modifica dei programmi in conseguenza di transazioni eventualmente effettuate presso il PSV nel giorno gas e della necessità che i programmi siano definiti in tempo utile per la presentazione delle offerte nella sessione di bilanciamento.
91. Per quanto riguarda la riprogrammazione dei flussi di gas presso i terminali di rigassificazione e presso i punti di entrata della rete interconnessi con l'estero (rilevanti

per l'efficienza del bilanciamento in un sistema evoluto), nel capitolo dedicato agli interventi propedeutici all'evoluzione del sistema di bilanciamento verranno esaminati gli orientamenti dell'Autorità in materia.

3.5 *Obblighi informativi a beneficio degli utenti*

92. In questa parte sono illustrati gli orientamenti dell'Autorità in materia di informazioni che l'impresa maggiore di trasporto dovrebbe rendere disponibili ai propri utenti in quanto ritenute rilevanti, in particolare a seguito dell'introduzione del SBSM. Gli orientamenti esposti tengono conto dell'attuale assetto delle procedure e dei sistemi funzionali alla rilevazione ed all'attribuzione dei flussi di gas agli utenti.
93. In primo luogo è bene distinguere fra informazioni che riguardano l'andamento delle immissioni e dei prelievi e quindi la situazione di bilanciamento a livello di sistema e le medesime informazioni relative, invece alla situazione dei singoli utenti.
94. Il primo insieme di informazioni è di primaria importanza per consentire agli utenti di prevedere il segno e l'entità dello sbilanciamento complessivo del sistema, dato l'impatto di tale grandezza sul prezzo di sbilanciamento, al termine del giorno gas (ed orientare conseguentemente le scelte circa eventuali modifiche dei programmi di movimentazione dagli stoccaggi, nonché nella formulazione delle offerte nell'ambito della sessione di bilanciamento).
95. Alla luce degli attuali processi di misura ed allocazione dei flussi, la disponibilità delle informazioni di pertinenza di ciascun soggetto risulta critica per quanto riguarda la possibilità da parte dell'impresa di trasporto di produrre stime sufficientemente accurate per orientare con chiarezza le azioni degli utenti. È peraltro dubbio che la disponibilità di queste informazioni durante il giorno gas possa fornire un contributo significativo all'efficiente funzionamento del bilanciamento del sistema, posto che il risultato di azioni individuali mirate all'equilibrio della singola posizione potrebbe avere il risultato di aumentare lo sbilanciamento complessivo del sistema. Al contrario, sono evidentemente determinanti le informazioni sullo sbilanciamento "di sistema" che, in ultima analisi, determinano anche, attraverso l'influenza sul prezzo di sbilanciamento, il valore economico delle posizioni dei singoli utenti.
96. Rilevano altresì al riguardo le previsioni contenute all'articolo 21 del regolamento CE 715/2009 che al comma 2 dispone che l'impresa di trasporto fornisca informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete e che le informazioni fornite riflettano il livello delle informazioni di cui dispone l'impresa di trasporto. Il capitolo 3 dell'allegato 1 al medesimo regolamento³ precisa le informazioni che le imprese di trasporto sono tenute a rendere disponibili. In particolare sono individuati i punti rilevanti della rete di trasporto⁴ per i quali l'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare una lista di informazioni, che nell'ambito delle informazioni funzionali al bilanciamento riguardano il flusso programmato ed il flusso fisico, da rendere disponibili non appena disponibili, nonché le stime funzionali alla determinazione dello stato del sistema al termine del periodo di bilanciamento (in termini di gas previsto nel sistema ovvero dello sbilanciamento del sistema). Per queste informazioni è previsto l'aggiornamento su base oraria, fatta salva un'esenzione

³Come modificato dalla decisione della Commissione europea del 10 novembre 2010, (2010/685/UE)

⁴ Fra i punti rilevanti sono inclusi tutti i punti di entrata e di uscita della rete con l'eccezione dei punti di riconsegna a clienti finali, a impianti di produzione per i quali è prevista la pubblicazione informa aggregata.

concessa dall'autorità di regolazione nel caso la disponibilità di queste informazioni possa dare luogo a comportamenti abusivi.

97. Va peraltro rilevato che l'introduzione delle predette disposizioni comunitarie nell'assetto nazionale può prevedere che il compito di fornire le informazioni richieste sia attribuito all'impresa maggiore di trasporto, in relazione all'intera rete. Tale possibilità risulta più efficiente in quanto centralizza la disponibilità delle informazioni e risulta coerente con il sistema di bilanciamento qui delineato, che prevede un'unica zona di bilanciamento, ed in linea con le richiamate disposizioni della legge n. 96/10. Risulterà conseguentemente necessario prevedere che le altre imprese di trasporto assicurino a tal fine la tempestiva messa a disposizione all'impresa maggiore di trasporto delle informazioni di propria competenza.
98. Sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene che per l'implementazione del SBSM sia opportuno prevedere l'integrazione degli obblighi informativi in capo all'impresa maggiore di trasporto con la pubblicazione di almeno le seguenti informazioni in forma aggregata:
- a) i quantitativi programmati, con distinzione fra quantitativi programmati in immissione e quantitativi programmati in prelievo;
 - b) l'aggiornamento su base oraria, nel corso del giorno gas, dell'andamento di immissioni e prelievi;
 - c) l'aggiornamento su base oraria dello sbilanciamento complessivo del sistema atteso al termine del giorno gas.
99. Un ulteriore ambito in materia di obblighi informativi riguarda il possibile instaurarsi di condizioni di scarsità di capacità di iniezione od erogazione rispetto allo sbilanciamento complessivo del sistema, tali da determinare la definizione di prezzi di sbilanciamento secondo quanto esposto al punto 146. Si ritiene opportuna la definizione di uno specifico compito al riguardo in capo al responsabile del bilanciamento. Esso può prevedere la segnalazione agli utenti dell'approssimarsi delle predette condizioni in modo da consentire loro di attivare tempestivamente fonti alternative di bilanciamento.
100. Un approccio alternativo potrebbe prevedere che il responsabile del bilanciamento, ove si prospettino le predette condizioni, si attivi tempestivamente per l'approvvigionamento di risorse di bilanciamento alternative (ad esempio attraverso l'acquisto o vendita di quantitativi di gas nei mercati spot, con l'effetto di incrementare o ridurre i quantitativi previsti in immissione dall'estero).

3.6 Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi

101. L'Autorità intende prevedere che la capacità di trasporto nei punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi sia conferita all'impresa di stoccaggio. Tale impostazione risulta funzionale alla gestione flessibile delle capacità in questi punti, particolarmente opportuna a seguito dell'introduzione del mercato di bilanciamento giornaliero, e comporta per l'impresa di stoccaggio un obbligo di servizio pubblico di riconsegnare il gas naturale ai propri utenti in un punto "a valle" dell'interconnessione. Da tale assetto segue:

- il diritto degli utenti a ottenere la riconsegna "a valle" dell'interconnessione (nel rispetto delle previsioni del codice di rete di trasporto), quale prestazione essenziale offerta nell'ambito del servizio di stoccaggio;

- il diritto dell'impresa di stoccaggio al riconoscimento, da parte dei propri utenti, dei costi da essa sostenuti per l'esecuzione del contratto di trasporto, che si perfeziona con il conferimento della capacità nell'interconnessione;
- la responsabilità dell'impresa di stoccaggio – nei confronti dei propri utenti – di adempiere alle obbligazioni che discendono dal predetto contratto di trasporto, con la conseguenza che in caso di inadempimento dell'impresa di stoccaggio, la medesima impresa non avrà titolo, in generale, a ottenere dagli utenti il rimborso delle somme eventualmente dovute all'impresa di trasporto in conseguenza dell'inadempimento.

102. Ai fini dell'introduzione della modifica proposta risulta anche necessario prevedere modalità di ripartizione dei costi di trasporto agli utenti dello stoccaggio. In particolare per la quota di costo della capacità di trasporto le modalità di ripartizione dovrebbero tener conto della quota di capacità di stoccaggio (iniezione o erogazione) detenuta dall'utente (anche come media del mese).

103. L'intervento richiede anche la definizione del punto ove avviene la consegna del gas dall'impresa di stoccaggio ai propri utenti e viceversa. Nel caso dei terminali di rigassificazione le modalità applicative definite nell'ambito dei codici di rigassificazione individuano tale punto nel PSV, la cui organizzazione prevede che il gas sia trasferito agli utenti sulla base di transazioni registrate dall'operatore del terminale.

104. Si ritiene che la soluzione adottata per i terminali di rigassificazione presenti due criticità. La prima è connessa alla gestione delle riconsegne alla stregua di transazioni fra terminale di rigassificazione e propri utenti e non, più appropriatamente, come allocazione agli utenti del gas immesso in rete. La seconda riguarda la prospettiva di evoluzione del sistema di bilanciamento del gas con l'introduzione di strumenti funzionali alla risoluzione di eventuali congestioni della rete e all'approvvigionamento, anche ai fini dell'efficienza complessiva del sistema, di risorse di bilanciamento localizzate.

105. In questa prospettiva, e ferma restando la necessità di definire nel dettaglio gli ulteriori interventi per una sua compiuta attuazione, l'Autorità intende valutare, nella definizione dell'intervento in esame, modalità di riconsegna e consegna fra impresa di stoccaggio ed utenti sulla base di regole di allocazione presso i punti della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi. Si ritiene peraltro opportuno, per le ragioni sopra espresse, che gli interventi dell'Autorità in materia possano trovare contestuale applicazione anche con riferimento alla riconsegna dei terminali di rigassificazione.

4 Orientamenti in materia di gestione dei rischi connessi all'esposizione del sistema nei confronti dell'utente

106. L'introduzione del sistema di bilanciamento su base di mercato accentua l'esigenza di prevedere criteri per la gestione dei rischi connessi all'esposizione del sistema nei confronti degli utenti del bilanciamento. Ai fini della formazione della disciplina di dettaglio in materia, si ritiene opportuno che l'intervento dell'Autorità si concentri nella definizione dei criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento, anche attraverso la consultazione dei soggetti interessati, predisponga modalità applicative dettagliate e trasparenti e le sottoponga all'approvazione dell'Autorità, secondo la normativa vigente in materia di codici di rete.

107. Innanzitutto occorre che sia definito il ruolo del responsabile del bilanciamento in quest'ambito, con l'attribuzione di compiti specifici che prevedano il monitoraggio giornaliero della potenziale esposizione del sistema nei confronti di ciascun utente e la tempestiva adozione delle misure a tutela del sistema. In maggior dettaglio, si individuano di seguito gli elementi funzionali a questa attività del responsabile del bilanciamento:
- la determinazione dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti di ciascun utente u del bilanciamento (di seguito: EPS_u);
 - la determinazione dell' EPS_u massima ammissibile in relazione all'entità e alle forme di garanzie prestate dall'utente u ;
 - l'adozione delle opportune azioni nel caso in cui l' ESP_u superi il livello massimo ammissibile per il medesimo utente u .
108. È evidente che gli elementi sopra individuati sono strettamente interdipendenti fra loro. Per facilità di esposizione essi verranno presentati di seguito nell'ordine sopra proposto.

4.1 Determinazione dell' EPS_u

109. Ai fini della determinazione, in un dato momento, dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti di un utente del bilanciamento occorre considerare (i) le partite economiche già determinate in via definitiva che non risultano ancora saldate (siano scaduti i termini di pagamento o meno), (ii) le partite economiche relative al periodo precedente al momento di valutazione che non sono state ancora determinate in via definitiva; (iii) le partite economiche che potrebbero risultare a carico dell'utente del bilanciamento corrispondenti a posizioni assunte nel periodo minimo di validità del contratto di trasporto successivo al momento di valutazione.
110. Rilevano pertanto i seguenti termini temporali del sistema sopra descritto:
- il momento in cui sono determinate in via definitiva le partite economiche relative al bilanciamento; la definizione di questo termine sarà oggetto di un separato documento di consultazione ma per le finalità di questo capitolo si assume che esso, relativamente alle partite economiche di ciascun giorno di un mese m , sia l'ultimo giorno del terzo mese successivo; di conseguenza in un ciascun giorno del mese m risultano determinate le partite economiche relative ai mesi $m-4$ e precedenti;
 - il periodo minimo di efficacia del contratto di trasporto; è il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui il responsabile del bilanciamento pone in essere gli atti necessari a sospendere l'esecuzione del/risolvere il contratto di trasporto con un utente e il momento in cui tali effetti (sospensivi/risolutivi) si producono, assicurando la continuità della fornitura nei confronti dei clienti serviti dal medesimo utente; per finalità illustrative si assume che questo periodo sia pari a due mesi.
111. Con le assunzioni ed ipotesi sopra esposte, quindi, l' ESP_u di ciascun utente, in ciascun momento di valutazione, sarà dato dalla somma di:
- partite economiche (determinate e non ancora pagate) relative al mese $m-4$ e precedenti;
 - partite economiche non ancora definitivamente determinate relativamente al periodo compreso fra il mese $m-3$ ed il mese $m+2$.
112. Relativamente alle partite economiche di cui alla precedente lettera b. è opportuno distinguere fra due periodi:

- a. il periodo antecedente al momento (giorno) di valutazione, per il quale le partite economiche possono essere stimate sulla base del prezzo di bilanciamento, noto, e il disequilibrio di ciascun utente risultante dal bilancio provvisorio, ancora caratterizzato da un certo grado di approssimazione;
 - b. il periodo successivo al momento di valutazione, per il quale le partite economiche devono essere stimate sulla base di ipotesi che riguardano sia il prezzo di bilanciamento che il disequilibrio che l'utente potrebbe accumulare.
113. Un approccio prudentiale ai fini della determinazione della componente dell'esposizione del sistema relativa al periodo di cui al punto 112, lettera b., dovrebbe prevedere che il disequilibrio sia calcolato sulla base dei dati noti (transazioni eventualmente registrate al PSV o negli altri punti del sistema di trasporto), considerando nulle le immissioni in rete (essendo tale parametro nel pieno controllo dell'utente) e stimando i prelievi dalla rete in base all'andamento prevedibile dei consumi dei clienti finali riforniti dall'utente nei punti di riconsegna presso i quali egli dispone di capacità di trasporto. Il prezzo di bilanciamento potrebbe essere stimato con riferimento ai prezzi registrati nella sessione di bilanciamento relativamente ad un prefissato periodo precedente (ad esempio la media dei prezzi di bilanciamento nel corso dei trenta giorni precedenti al momento di valutazione).

4.2 Determinazione dell' EPS_u massima ammissibile

114. L'assetto delineato prevede che l' EPS_u massima ammissibile sia determinata per ciascun utente del bilanciamento in relazione alle forme e all'entità delle garanzie che ha prestato. Giova al riguardo richiamare le considerazioni già espresse nel DCO 25/10 dove veniva evidenziata l'onerosità, per gli utenti del bilanciamento, di un assetto che preveda la copertura integrale dell'esposizione mediante garanzie presentate dall'utente. Posto che questi costi sono in ultima analisi sostenuti dai clienti finali, si richiamava l'opportunità di determinare un livello dell'esposizione coperta dalle garanzie presentate dall'utente che rappresenti il *trade off*, fra i costi dei meccanismi di garanzie a carico degli utenti del bilanciamento e i costi in termini di rischio residuo a carico del sistema, connesso alle partite economiche non coperte dai meccanismi di garanzie, che minimizzi il costo complessivo del sistema.
115. Il *trade off* sopra menzionato può essere perseguito prevedendo la possibilità per ciascun utente di vedersi assegnata da parte del responsabile del bilanciamento, una EPS_u massima ammissibile anche superiore, ad esempio proporzionalmente, all'insieme delle garanzie prestate.
116. In linea con l'approccio delineato, il responsabile del bilanciamento definisce, sulla base dei criteri di seguito esposti, una proposta di assetto del sistema di garanzie che sarà valutata dall'Autorità anche alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alla ripartizione dei relativi costi fra utenti del bilanciamento e il sistema.
117. Ai fini della definizione complessiva dell'assetto in esame, è bene rilevare l'opportunità che le garanzie che l'utente può presentare non siano limitate alle garanzie di tipo finanziario (quali le fidejussioni bancarie a prima richiesta) ma, come già individuato nel DCO 25/10, comprendano ulteriori forme e strumenti quali l'eventuali giacenze di gas in stoccaggio nella titolarità dell'utente o il *rating* rilasciato da istituti accreditati. È evidente quindi che ai fini della definizione dell' EPS_u massima ammissibile di competenza di ciascun utente debba essere considerato l'insieme degli strumenti e delle forme di garanzie presentati.

118. Per quanto sopra esposto la proposta del responsabile del bilanciamento dovrà pertanto individuare:
- a. gli strumenti e le forme di garanzia accettate;
 - b. le modalità di calcolo dell'EPS_u massima ammissibile per ciascun utente, in funzione delle forme e degli strumenti di garanzia presentati e della rispettiva entità.
119. Una menzione particolare merita la possibilità di considerare, come elemento di garanzia, la giacenza dello stoccaggio, già delineata nel DCO 25/10, dove veniva evidenziata la necessità che a tal fine si sarebbe resa necessaria la definizione di uno specifico titolo per il responsabile del bilanciamento di poterne usufruire in caso di insolvenza dell'utente.
120. Potrebbe essere prevista quindi la facoltà per l'utente di poter offrire la propria giacenza in stoccaggio come garanzia, anche nella forma del pegno, mediante la conclusione di uno specifico accordo con il responsabile del bilanciamento.
121. Va precisato che la predetta forma di garanzia dovrebbe costituire un termine da dedurre dall'ESP_u (o, in principio, da aggiungere alla ESP_u massima ammissibile; tuttavia in tale caso si renderebbe necessario ricalcolare anche tale termine su base giornaliera). Tale termine potrebbe essere valorizzato come prodotto fra la quantità di gas detenuta in stoccaggio e un prezzo convenzionale commisurato a un valore medio del corrispettivo di bilanciamento.

4.3 Azioni adottate dal responsabile del bilanciamento nel caso in cui l'ESP_u superi il livello massimo ammissibile

122. In questo paragrafo verranno esaminate le azioni che potrebbero essere adottate dal responsabile del bilanciamento nei casi in cui l'ESP_u superi il livello massimo consentito come precedentemente individuate. Queste azioni sono orientate a (i) limitare le facoltà dell'utente che potrebbero comportare un incremento dell'esposizione del sistema nei suoi confronti e (ii) alla predisposizione dell'eventuale subentro nella fornitura dei clienti finali riconducibili al medesimo utente. È chiaro che l'utente potrà inibire gli effetti degli atti adottati dal responsabile del bilanciamento reintegrando tempestivamente e nella misura minima richiesta le garanzie presentate.
123. Per quanto riguarda le azioni sub (i) di cui al punto precedente, in linea con gli orientamenti già espressi nel DCO 25/10, esse potrebbero essere individuate nella limitazione delle prerogative previste dai contratti di trasporto e stoccaggio e dalla disciplina delle cessioni al PSV ed in particolare:
- ✓ la facoltà di registrare cessioni in vendita presso il PSV;
 - ✓ la facoltà di cedere il gas detenuto in stoccaggio;
 - ✓ la facoltà di incrementare la capacità conferita presso i punti di riconsegna (sia in caso di subentro nella fornitura di clienti finali che per nuovi conferimenti).
124. Con le azioni di cui alla precedente lettera (ii) ci si riferisce alle attività funzionali all'individuazione del soggetto che subentri nella fornitura dei clienti finali riconducibili all'utente secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente. In relazione alle predette tempistiche si osserva che esse rilevano non solo ai fini della definizione del periodo minimo di efficacia del contratto di trasporto di cui al punto 110, ma anche ai fini dell'individuazione del momento oltre il quale il subentro potrà essere considerato effettuato e non sarà più possibile per l'utente potrà inibire gli effetti degli atti adottati dal responsabile del bilanciamento con la sola reintegrazione delle garanzie.

5 Modifiche alla disciplina dello stoccaggio

125. L'impatto essenziale sulla regolazione del servizio di stoccaggio, dell'introduzione del sistema di bilanciamento delineato nel presente documento, riguarda le modalità di allocazione dei volumi movimentati nello stoccaggio dell'impresa di stoccaggio.
126. Attualmente il gas allocato nei punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi è determinato come risultato dell'equazione di bilancio dell'utente nella rete di trasporto. L'introduzione del SBSM presuppone che, per ciascun utente, il gas allocato a ciascun utente presso i punti di entrata/uscita della rete interconnessi con gli stoccaggi sia determinato dall'impresa maggiore di trasporto, come descritto al paragrafo 3.2, sulla base del programma dell'utente (come da ultimo modificato), e degli eventuali quantitativi ceduti od acquistati dal medesimo utente nell'ambito della sessione di mercato di bilanciamento. Sulla base delle predette allocazioni l'impresa di stoccaggio procederà a determinare la variazione di giacenza dell'utente tenendo conto dei quantitativi di gas a copertura dei consumi di competenza del medesimo utente.
127. Una seconda questione riguarda l'introduzione della riprogrammazione. Le modalità e i limiti di riprogrammazione non possono essere esaminati disgiuntamente dalle modalità dell'organizzazione della sessione di bilanciamento e da altre modifiche alla disciplina di stoccaggio, in particolare per l'erogazione del servizio di stoccaggio su base interrompibile o di breve periodo, la cui opportunità è stata segnalata nell'ambito delle osservazioni sollecitate con il DCO 25/10. Gli orientamenti dell'Autorità in materia sono presentati nel paragrafo 5.1.
128. Una terza questione sollevata da alcune osservazioni pervenute nell'ambito del DCO 25/10 riguarda il rapporto tra l'introduzione dell'SBSM e i c.d. vincoli di giacenza minima di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 119/05. I predetti vincoli sono connaturati con le esigenze per le quali è stato conferito lo stoccaggio e l'Autorità non ritiene al momento opportuna una loro modifica. Né tale modifica risulta necessaria al funzionamento dell'SBSM, in ragione della possibilità per gli utenti di modulare le proprie offerte nell'ambito della sessione di bilanciamento in funzione del prezzo offerto e dell'introduzione di modalità di accesso al servizio di stoccaggio flessibili e di breve periodo, quali il servizio di bilanciamento utenti.
129. Va infine evidenziato che il sistema che l'Autorità intende introdurre comporta il coordinamento informativo fra impresa maggiore di stoccaggio e GME ai fini della determinazione giornaliera dei quantitativi di gas che ciascun soggetto è tenuto ad offrire nella sessione di bilanciamento e i limiti massimi della relativa offerta.

5.1 *Introduzione della riprogrammazione degli stoccaggi e disciplina della gestione delle capacità interrompibili*

130. Per quanto riguarda la correlazione tra riprogrammazione e organizzazione della sessione del mercato di bilanciamento, si osserva che le modalità di offerta del gas proposte nell'ambito di questa sessione permettono all'utente di perseguire effetti analoghi alla riprogrammazione in termini di movimentazione complessiva dallo stoccaggio. In altri termini la riprogrammazione e l'offerta di gas nell'ambito della sessione di bilanciamento si pongono all'utente dello stoccaggio come strumenti complementari per gestire le proprie disponibilità di stoccaggio.
131. Da questo punto di vista, la previsione (illustrata sub 57) di consentire agli utenti di offrire quantitativi anche superiori alla propria capacità di iniezione ed erogazione, nei

limiti rispettivamente di spazio residuale e di gas in giacenza di cui dispongono, si configura come un accesso allo stoccaggio che si sovrappone o sostituisce l'accesso mediante il conferimento di capacità interrompibile o di breve periodo.

132. Va considerato poi che la previsione di una gestione dello stoccaggio basato sulla programmazione (e sugli esiti della sessione di bilanciamento) incide sulla:
- a) attuale disciplina del servizio interrompibile, nel senso che l'entità della capacità eventualmente interrotta verrebbe determinata contestualmente all'accettazione dei programmi (e non a consuntivo come attualmente per i servizi offerti dall'impresa maggiore di stoccaggio); e sulla
 - b) introduzione e modalità della disciplina di messa a disposizione di terzi della capacità non utilizzata (come richiesto dal Regolamento CE n. 1175/2009 che all'articolo 17, comma 3, prevede che le imprese di stoccaggio siano tenute a rendere disponibile agli utenti, almeno su base interrompibile, la capacità che non risulta utilizzata il giorno successivo).
133. La definizione delle due discipline non può prescindere da una scelta di fondo fra due possibili alternative, con riferimento al momento in cui viene confermata dall'impresa di stoccaggio l'entità della capacità interrompibile utilizzabile. In particolare, è possibile individuare tale momento:
- a) nel giorno-gas precedente a quello di utilizzo, cioè al momento dell'accettazione dei programmi nel giorno gas precedente; in tale caso, la riprogrammazione, per l'utente della capacità continua, risulta limitata alla capacità che residua all'accettazione dei programmi relativi alla capacità interrompibile; ovvero
 - b) nel giorno gas, a termine della scadenza della riprogrammazione.
134. In merito, l'Autorità rileva che la prima possibilità sia funzionale a promuovere l'accesso allo stoccaggio anche per esigenze diverse rispetto a quella della modulazione dei clienti tutelati, per le quali la normativa vigente prevede una priorità di accesso. Per quanto riguarda la possibilità di prevedere la messa a disposizione di terzi della capacità eventualmente non programmata, in considerazione delle complessità di gestione di un sistema di questo tipo, gli orientamenti dell'Autorità in materia traggono, per la loro implementazione, un orizzonte successivo all'avvio del SBSM.
135. Riguardo al tema della riprogrammazione va infine stabilito il relativo termine nel giorno gas. Posto che la riprogrammazione risulta funzionale anche alla gestione delle transazioni effettuate nel giorno gas nell'ambito delle sessioni del PSV e della sessione infragiornaliera (attualmente posta alle 16:30 del giorno gas), si ritiene che sia adeguato fissare il termine alle ore 17:00 del giorno gas.
136. Nel complesso, alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità intende prevedere una gestione dell'erogazione dei servizi di stoccaggio disciplinata secondo il seguente schema:
- a) mantenere le attuali scadenze (ore 13:00) per la programmazione, nel giorno gas precedente a quello di flusso, sia per la programmazione delle capacità continue che le capacità interrompibili;
 - b) mantenere le attuali scadenze (ore 17:00) per la conferma, nel giorno gas precedente a quello di flusso, da parte delle imprese di stoccaggio, sia con riferimento alle capacità continue che a quelle interrompibili;
 - c) prevedere che, contestualmente alla conferma, l'impresa di stoccaggio comunichi i limiti entro i quali l'utente possano modificare i propri programmi nel giorno gas di flusso, sulla base dei programmi relativi alle capacità interrompibili confermati;

- d) prevedere che nel giorno gas gli utenti possano modificare entro le ore 17:00 i propri programmi nei limiti comunicati di cui alla lettera precedente.

6 Organizzazione della sessione di bilanciamento

137. Nel capitolo 2 sono stati individuati gli utenti abilitati alla presentazione di offerte nella sessione di bilanciamento e i relativi obblighi di offerta. In questo capitolo verranno presentati in maggior dettaglio, nell'ipotesi che il GME assuma il ruolo prospettato nei punti da 39 a 44, i criteri di organizzazione della sessione di bilanciamento del SBSM, che dovranno trovare la propria modalità applicativa in un regolamento predisposto dal GME ed approvato dall'Autorità.
138. Si ritiene che, per gli aspetti generali dell'organizzazione della sessione di bilanciamento e della sua gestione, si possa rinviare ai principi ricavabili dai regolamenti che disciplinano gli altri mercati del gas, i quali sono già coerenti con le esigenze di trasparenza, non discriminazione, riservatezza, tutela dell'anonimato delle offerte presentate, e promozione della concorrenza. In questo capitolo verranno presentati gli orientamenti dell'Autorità riguardo gli elementi specifici della sessione di bilanciamento ed in particolare:
- a) le modalità di presentazione delle offerte;
 - b) le modalità di determinazione delle offerte accettate e del prezzo di sbilanciamento;
 - c) gli obblighi informativi e di trasparenza in capo al GME.

6.1 Modalità di presentazione delle offerte

139. Ciascun soggetto abilitato presenterà due tipologie di offerta:
- a) una (offerta a salire) riguarderà la disponibilità a cedere quantitativi di gas detenuti in stoccaggio, in aggiunta i quantitativi programmati in erogazione (ovvero a riduzione dei quantitativi programmati in iniezione);
 - b) l'altra (offerta a scendere) riguarderà la disponibilità ad acquistare quantitativi di gas da immettere in stoccaggio, a riduzione dei quantitativi programmati in erogazione (ovvero in aggiunta dei quantitativi programmati in erogazione).
140. A ciascuna offerta a salire (o a scendere) il soggetto abilitato assocerà il corrispettivo minimo richiesto per la cessione del gas (ovvero massimo che sia disposto a riconoscere per l'acquisto del gas).
141. Posto che l'obbligo di offerta consiste nel presentare offerte almeno pari alla capacità di iniezione od erogazione di cui il soggetto abilitato dispone, il quantitativo minimo da offrire per ciascuna tipologia di offerta sarà determinato:
- a) per le offerte a salire, pari alla capacità di erogazione di cui il soggetto abilitato dispone, al netto dei quantitativi programmati in erogazione dagli stoccaggi, ovvero in aggiunta ai quantitativi programmati in iniezione;
 - b) per le offerte a scendere, pari alla capacità di iniezione di cui il soggetto abilitato dispone al netto dei quantitativi programmati in iniezione, ovvero in aggiunta ai quantitativi programmati in erogazione.
142. Per quanto riguarda il quantitativo massimo che può essere oggetto di offerta da parte di ciascun soggetto abilitato si ritiene che la massima efficienza complessiva del sistema di bilanciamento proposto sia ottenibile senza limitare ulteriormente i predetti quantitativi se non al quantitativo complessivamente detenuto in stoccaggio dall'utente, per le offerte

a salire, e allo spazio di stoccaggio dell'utente ancora non riempito per le offerte a scendere.

143. Ai fini di consentire al soggetto abilitato l'opportuna flessibilità nell'offerta nella sessione di bilanciamento, tenuto conto anche della valenza dell'offerta anche ai fini del bilanciamento dell'utente (sub 5.1), si ritiene opportuno che ciascun utente abilitato possa presentare più di un'offerta a salire e più di un'offerta a scendere, ciascuna caratterizzata da diverse combinazioni di corrispettivi (richiesti o riconosciuti) e quantitativi diversi offerti (in acquisto o vendita). Tenuto conto dell'opportunità, per semplicità di gestione, di limitare il numero di offerte, si ritiene, che ciascun soggetto abilitato possa presentare per ciascuna tipologia un numero massimo di dieci offerte.

6.2 Modalità di determinazione delle offerte accettate e di determinazione del prezzo di sbilanciamento

144. Per ciascuna sessione il GME, dopo aver fra loro combinato eventuali offerte a salire e a scendere tra loro compatibili, procederà all'accettazione delle offerte rimanenti sulla base dello sbilanciamento complessivo comunicato dal responsabile del bilanciamento. In particolare, ove lo sbilanciamento complessivo del sistema risulti positivo (i quantitativi erogati dallo stoccaggio sono risultati superiori ai quantitativi programmati) il GME considererà le sole offerte a salire.

145. Ai fini della determinazione delle offerte accettate e del corrispondente prezzo di valorizzazione il modello che l'Autorità intende adottare è quello dell'asta a prezzo marginale, che prevede, da un lato, l'accettazione delle offerte, sino a concorrenza dello sbilanciamento complessivo, sulla base dell'ordine di merito economico:

- a) nel caso di sbilanciamento complessivo positivo, delle offerte a salire ordinate secondo valori crescenti del corrispettivo associato;
- b) nel caso di sbilanciamento complessivo negativo, delle offerte a scendere ordinate secondo valori decrescenti del corrispettivo associato;

e, dall'altro lato, la determinazione del prezzo di valorizzazione pari a quello associato all'ultima offerta accettata.

146. Si ritiene che l'organizzazione della sessione di bilanciamento debba consentire la chiusura del mercato e la valorizzazione del prezzo di sbilanciamento anche nei casi in cui l'insieme delle risorse attivabili corrispondenti a capacità di iniezione od erogazione disponibile o delle offerte risulti insufficiente rispetto allo sbilanciamento complessivo del sistema. L'Autorità intende definire specifici meccanismi di formazione dei prezzi di sbilanciamento per questi casi. In particolare si ritiene che, in tali situazioni, il prezzo di sbilanciamento debba riflettere il prezzo marginale da sostenere per il bilanciamento del sistema, che corrisponde:

- a. ad un valore commisurato all'onere connesso alla riduzione della domanda, nel caso di insufficienza di capacità di erogazione (ovvero di offerte a salire);
- b. ad un valore commisurato all'onere connesso alla riduzione delle immissioni in rete presso i punti di entrata diversi dallo stoccaggio nel caso di insufficienza di capacità di iniezione (ovvero di offerte a scendere).

147. Il prezzo di sbilanciamento applicato al disequilibrio di competenza di ciascun utente in un giorno gas sarà posto, indipendentemente dal segno del medesimo disequilibrio, pari al prezzo di valorizzazione determinato per il medesimo giorno gas secondo le procedure sopra riportate.

6.3 *Gli obblighi informativi e di trasparenza in capo al GME*

148. Gli obblighi informativi in capo al GME possono essere distinti in obblighi a favore della generalità degli utenti e obblighi verso l'Autorità.
149. I primi, riguardanti informazioni pubblicamente accessibili, dovranno fornire le indicazioni aggregate degli esiti di mercato ed in particolare i quantitativi oggetto di transazione ed il relativo prezzo di valorizzazione. In fase di prima applicazione si ritiene che la pubblicazione dei predetti dati e informazioni possa avvenire non appena concluse le procedure funzionali alla loro determinazione. Ciò fatta salva l'opportunità di valutare una loro pubblicazione ritardata ove emerga la necessità di limitare ambiti per comportamenti collusivi fra i partecipanti del mercato.
150. I secondi dovranno riguardare tutte le informazioni utili al monitoraggio delle dinamiche attive nella sessione di bilanciamento e alla verifica del suo corretto funzionamento.

7 Obblighi di coordinamento fra operatori di sistema

151. L'introduzione del SBSM richiede la definizione del coordinamento operativo fra i soggetti che vi intervengono come operatori di sistema: impresa maggiore di trasporto, impresa maggiore di stoccaggio e GME.
152. La definizione della disciplina di dettaglio delle modalità con i quali i predetti soggetti realizzano il necessario coordinamento potrebbe trovare definizione in appositi accordi e procedure concordate fra gli stessi. Detti accordi e procedure, predisposti in coerenza con i rispettivi ruoli e competenze, regoleranno in particolare i flussi informativi, le loro tempistiche ed il relativo contenuto.
153. Si possono individuare i seguenti flussi informativi:
- a) dall'impresa maggiore di stoccaggio al GME, aventi ad oggetto l'individuazione dei soggetti abilitati alla presentazione di offerte presso la sessione di bilanciamento, e i relativi quantitativi minimi e massimi di competenza di ciascuno di questi soggetti;
 - b) dall'impresa maggiore di trasporto al GME, aventi ad oggetto l'individuazione dello sbilancio complessivo del sistema e il disequilibrio di competenza di ciascun utente del bilanciamento;
 - c) dal GME all'impresa maggiore di stoccaggio e all'impresa maggiore di trasporto, circa le offerte accettate nella sessione di bilanciamento ai fini della definizione dei relativi bilanci.

8 Interventi propedeutici all'evoluzione del sistema di bilanciamento

154. In questo capitolo si intende individuare alcuni interventi funzionali all'evoluzione del sistema di bilanciamento, a partire dal modello semplificato illustrato nei capitoli precedenti. Ci si riferisce, in particolare, a quegli interventi che consentono di rendere disponibili per il bilanciamento risorse ulteriori rispetto allo stoccaggio dell'impresa maggiore di trasporto.
155. Tali interventi riguardano la possibilità di modificare, per esigenze di bilanciamento, il flusso fisico in uscita dalla rete (presso i punti di riconsegna) ed in entrata nella rete. Nell'attuale situazione, il contributo più rilevante in termini di efficienza del sistema di bilanciamento può essere dato dai punti di entrata nel sistema nazionale, e pertanto in quest'ambito si intende esaminare gli aspetti relativi a tali punti ed in particolare i punti

di entrata interconnessi con l'estero e i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione.

156. Per quanto riguarda i punti di entrata interconnessi con l'estero, si ricorda che l'Autorità con la deliberazione 28 luglio 2010, ARG/gas 116/10, ha avviato un procedimento finalizzato all'introduzione di un servizio di trasporto di durata giornaliera e settimanale ed alla definizione delle modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili presso i medesimi punti le capacità conferite e non utilizzate, in coerenza con le previsioni comunitarie.
157. Nel predetto provvedimento l'Autorità ha evidenziato la necessità di sviluppare procedure coordinate fra le imprese che gestiscono i sistemi di trasporto interconnessi e con tempistiche compatibili con quelle degli scambi di gas naturale presso gli *hub* eventualmente connessi ai medesimi sistemi. Queste considerazioni sono valide anche con riferimento alla possibilità di modifica del flusso fisico presso questi punti di entrata ai fini del bilanciamento del sistema. Infatti l'introduzione di procedure di nomina e *matching* nel corso del giorno gas potrà essere efficacemente sviluppata sulla base del coordinamento fra gli operatori interconnessi. A tal fine l'Autorità intende quindi promuovere un'azione coordinata con la partecipazione delle amministrazioni competenti degli Stati confinanti interessati.
158. Per quanto riguarda i punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl, la possibilità di sfruttare questa risorsa per il bilanciamento richiede la definizione di procedure che consentano agli utenti del terminale di modificare nel giorno gas i quantitativi immessi in rete dall'impresa di rigassificazione per loro conto.
159. Questa possibilità è già contemplata dall'attuale regolazione dei programmi di rigassificazione contenuta nella deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05, che, al comma 10.4, riconosce agli utenti il diritto di utilizzare le flessibilità operative eventualmente presenti nella riconsegna del gnl rigassificato. Posto quindi che l'intervento in esame può trovare collocazione nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento dei codici di rigassificazione, l'Autorità ritiene che, in considerazione della sua complessità che attiene a profili gestionali dell'attività di rigassificazione e di bilanciamento, sia opportuno valutare di approfondire il tema nell'ambito di gruppi di lavoro che vedano la partecipazione di utenti del terminale, nonché delle imprese di rigassificazione e del responsabile di bilanciamento.
160. Nell'ambito dei predetti gruppi di lavoro potrebbero essere esaminati gli ulteriori profili di criticità connessi alle attuali modalità di gestione dell'allocazione del prodotto di rigassificazione agli utenti (che le modalità applicative contenute nei predetti codici prevedono sia determinato con riferimento ai consuntivi mensili di consegna del Gnl).